



La ripartenza dell'anno scolastico 2021/22

Le procedure come emergono dalle norme, dal Protocollo di sicurezza e dalle indicazioni operative dei Ministeri valide fino al termine dell'emergenza (31 dicembre 2021)

I punti di attenzione



La ripartenza dell'anno scolastico 2021/22

**Fonti normative e contrattuali
disposizioni applicative**

-



Fonti normative e contrattuali e disposizioni applicative:

- DL 52/2021 (del 22 aprile) misure urgenti per la graduale ripresa delle attività che viene modificato dal DL111/2021
- DPCM (del 17 giugno) certificazione verde COVID 19
- Nota MI 1107 (del 22 luglio) con verbale CTS 12 luglio
- DL 105/2021 (del 23 luglio) misure urgenti emergenza
- Circolare Ministero della salute 35309 (del 4 agosto) certificazione di esenzione dalla vaccinazione
- Piano Scuola 2021-22 (del 6 agosto) con verbali CTS 12 luglio e 5 agosto
- DL 111/2021 articolo 1 (del 6 agosto) disposizioni per l'a.s.21/22



Fonti normative e contrattuali e disposizioni applicative:

- Circolare Ministero dell'Interno 15340 (del 10 agosto) Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19
- Circolare Ministero della salute 36254 (del 11 agosto) aggiornamento misure quarantena e isolamento
- Nota MI 1237: parere tecnico (del 13 agosto)
- Protocollo intesa per sicurezza (del 14 agosto)
- Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 900 (del 18 agosto) trasmissione protocollo di sicurezza
- Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 907 (del 18 agosto) indicazioni operative risorse DL 73/2021
- Gli interventi del Garante (risposta a Piemonte e avvertimento Sicilia)

La ripartenza dell'anno scolastico 2021/22

Punti di attenzione

- ✓ Distanziamento
- ✓ Uso della mascherina
- ✓ Green pass

Punti di attenzione



Le attività scolastiche (*) e didattiche si svolgono in presenza e sono possibili deroghe solo nelle zone rosse e arancioni, decise dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dai Sindaci. Vanno sempre garantite in presenza le attività laboratoriali e quelle necessarie per garantire l'inclusione di disabili e BES.

(*) attività collegiali a distanza possibili fino alla fine dell'emergenza (31 dicembre) anche se non previste dai regolamenti

Punti di attenzione



- I protocolli e le linee guida **possono disciplinare** ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la **deroga alle disposizioni** di cui al comma 2, lettera a) (*), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

(*) obbligo mascherina, distanza di un metro se possibile, non avere sintomi respiratori e non superare la temperatura di 37,5 °

Al momento non ci sono linee guida e protocolli che lo consentano e l'ipotesi è di dubbia applicazione perché richiederebbe di trattare dati sensibili

Punti di attenzione



Distanziamento

...la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, *“salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”* (comma 2, lettera b) art.1 DL 111/2021 .

Viene meno la necessità di sdoppiamento delle classi

Punti di attenzione

Uso mascherina

“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere *le altre misure non farmacologiche di prevenzione*, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”

Precisazione della Nota del MI 1237 : “Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza”.

Punti di attenzione

Certificazione verde COVID 19

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde dal 1 settembre.

Il certificato verde è rilasciato per :

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose, da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

È necessaria una informativa al personale prima del 1 settembre (modello)

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Punti di attenzione

Certificazione verde COVID 19

Il DPCM 17 giugno 2021 all'art.13 comma 1 stabilisce le modalità di verifica:

- «La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, **utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile** descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
- L'art. 9 ter comma 4 del DL 52/2021 come modificato dall'art.1 comma 6 del DL 111/2021 stabilisce che : «I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazione verdi COVID 19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell'art.9 comma 10. Con circolare del Ministro dell'Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica»

Il dirigente scolastico incarica con atto formale uno o più lavoratori della scuola e mette a disposizione dei delegati un dispositivo che va collegato all'inizio del servizio e funziona anche off-line (modello)

Punti di attenzione



Certificazione verde COVID 19

Dalle indicazioni sul rilascio della certificazione discende la necessità del controllo giornaliero.

In realtà il controllo non potrà essere effettuato in un unico momento, ma in rapporto all'orario di entrata del personale scolastico.

È opportuno che sia coinvolto un congruo numero di lavoratori (docenti collaboratori nei plessi e collaboratori scolastici).

Sono già in vendita dispositivi per il controllo automatico senza l'intervento diretto del personale che però non risolvono il problema della verifica dell'identità del possessore.

Punti di attenzione



Certificazione verde COVID 19

Personale addetto al controllo:

- *Incarico collaboratore scolastico e/o referente di plesso. L'incarico deve contenere precise istruzioni.*
 - *È bene che per i destinatari dell'incarico sia svolta una specifica formazione*
- *L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa e segnala con una schermata rossa se la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.*
 - *Non è possibile il rifiuto dell'incarico che rientra negli obblighi di sicurezza individuati per i preposti*

Per la formazione degli operatori si possono usare le FAQ all'indirizzo [FAQ - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](https://www.dgc.gov.it/FAQ-Certificazione-verde-COVID-19)

Punti di attenzione



Differimento certificato verde ed esenzione

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo

Le attuali certificazioni sono valide fino al 30 settembre

Il lavoratore dichiara di essere esentato

Suggerimenti

No al controllo delle certificazioni cartacee da parte del personale delegato

Il personale scolastico in parola deve esibire la certificazione al dirigente scolastico

Punti di attenzione

Quarantena e isolamento

sono definiti dalla Circolare del Ministero della salute del
11 agosto 2021 n. 36254

- La **quarantena** riguarda i soggetti vaccinati e non vaccinati che abbiano avuto contatti considerati ad alto rischio (contatti stretti)
- L'**isolamento** riguarda i contagiati (indipendentemente dall'essere o meno vaccinati)
- In entrambe le tipologie è prevista una riduzione del tempo di quarantena o isolamento in caso di tampone negativo.

In queste situazioni la certificazione verde è revocata

Punti di attenzione



Possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”

- **Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19**
- **È sanzionato il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione**
- **È sanzionato il mancato esercizio del controllo sul possesso e sull’esibizione della certificazione verde**

Punti di attenzione



Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Può essere richiesto dal verificatore il documento di identità.

Punti di attenzione



Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Nota 1237: “ A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, *ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato*”.

NO. Tale misura non è compatibile con le indicazioni del Garante e non è necessaria.

Punti di attenzione



Mancato possesso e mancata esibizione della “certificazione verde COVID-19”

- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi **quattro giorni**
- Dal **quinto giorno** di assenza il rapporto di lavoro è **sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**
- Il personale in possesso di esenzione certificata secondo la Circolare del Ministero della Salute n.15340 del 10 agosto 2021 **non è tenuto** a possedere la certificazione verde

È necessario un chiarimento sul trattamento dell'assenza per i primi quattro giorni

Punti di attenzione



L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni

Nota 1237: «Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute *“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Punti di attenzione



L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi **quattro giorni**

Nota 1237: «La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra.»

La previgente disciplina è l'art.55 quater del dlgs 165/2001 che stabilisce il licenziamento disciplinare comma 1 lettera b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione

Va quindi inviata all'UPD la richiesta di attivazione del licenziamento disciplinare al quarto giorno di assenza ?

Il riferimento all'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 non è pertinente

Punti di attenzione



Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro irrogata dal dirigente scolastico per il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde

Tale aspetto è affrontato nella nota 1237 del Ministero che non tiene conto che al lavoratore che non entra a scuola e quindi è in dubbio che possa essere irrogata una sanzione amministrativa. La sanzione va sicuramente irrogata e il lavoratore è presente a scuola senza certificazione o con certificazione non valida.

Punti di attenzione



**Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro
irrogata al dirigente scolastico per il mancato
controllo del possesso della certificazione
verde**

***Tale aspetto è affrontato nella nota 1237 del
Ministero che richiama la norma***

Punti di attenzione



Sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione dal quinto giorno che viola l'obbligo del possesso della certificazione verde.

Nota 1237: «La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, **che continua ad applicarsi, ove ricorra.**»

La previgente disciplina è l'art.54 quater del dlgs 165/2001 che stabilisce il licenziamento disciplinare.

Punti di attenzione



Decreto di sospensione

Va definito il termine in riferimento alla presentazione della certificazione verde

La eventuale supplenza (dal giorno di inizio delle lezioni) sarebbe senza termine ???

Con clausola rescissoria ???

Punti di attenzione



Convocazione supplenti

- ✓ All'atto della convocazione specificare che l'accettazione è subordinata al possesso del certificato verde
- ✓ In mancanza del requisito non si stipula il contratto e si procede con l'aspirante successivo

Suggerimento

Per stipulare il contratto l'interessato accede agli uffici di segreteria senza certificazione come tutti i soggetti diversi dal personale scolastico e deve esibire la certificazione prima della stipula del contratto.

Avvertimento del Garante del 14 agosto alla Regione Sicilia che aveva ordinato il possesso della certificazione a chiunque volesse accedere agli uffici.

Punti di attenzione



Contratto supplenti per sostituzione personale sospeso dal servizio (dal quinto giorno)

- ✓ **Determina/Premessa atto di individuazione supplenza breve**
- ✓ **Supplenza breve – data inizio e data termineIndicazione del termine fino al rientro del titolare in possesso della certificazione verde**

Tale aspetto che è affrontato nella nota 1237 del Ministero non tiene conto che l'obbligo della certificazione verde decorre dal 1 settembre e che non si sostituisce il personale docente e ATA fino all'inizio delle lezioni.

Considerazione

Per quella data le situazione probabilmente si saranno definite.

Punti di attenzione



- **Sdoppiamento classi ?**

Non è più possibile

- **Attività extrascolastiche docenti esterni ?**

Andrebbero trattati come personale scolastico perché contrattualizzati ???

- **Controllo certificazione verde a visitatori occasionali e personale non scolastico ?**

No (avvertimento del Garante alla Regione Sicilia) ma è necessario stabilire procedure di sicurezza



La ripartenza dell'anno scolastico 2021/22

Assegnazione risorse

-

Punti di attenzione



- Assegnazione alle scuole di **350** milioni (DM 265 del 16 agosto 2021) secondo gli stessi parametri utilizzati per l'assegnazione dei fondi per il funzionamento (DM 834 del 2015) con riferimento all'organico di diritto a.s. 2021/22 – **max 263.000 € - min 2.200 € - media 42.900 €**
- Finalità di cui all'art. 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- Indicazioni operative sulle modalità di utilizzo delle risorse emanate con nota 907 del 24 agosto 2021

Punti di attenzione

Finalità di cui all'art. 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Punti di attenzione

Le indicazioni operative

La nota 907 del 24 agosto :

- invita le scuole a tener conto delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione che il Ministero ha definito in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d'intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021);
- Indica, a titolo esemplificativo, un primo elenco di beni e servizi che le scuole possono acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto per ciascuna delle lettere a),b),c),d) e f);
- Fornisce indicazioni per la corretta contabilizzazione delle risorse;
- Richiama la normativa di riferimento per l'affidamento delle risorse;
- Ricorda il supporto alle scuole fornito dal Servizio di assistenza Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC).